

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

4 ottobre 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2014

che fissa, per il 2014, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, l'articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 72 *ter*, paragrafo 2, l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125 *ter*, paragrafo 2, l'articolo 131, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2014 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52 e 53 dello stesso regolamento.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, o all'articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo III, capitolo 5, dello stesso regolamento.
- (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2014 delle opzioni di cui all'articolo 72 *bis*, o 125 *bis*, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2014 i massimali di bilancio per il pagamento redistributivo di cui al capitolo 5 *bis* del titolo III e capitolo 2 *bis* del titolo V, dello stesso regolamento.
- (4) L'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili nel 2014 per ciascuna delle misure accoppiate previste all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 6,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.
- (5) A norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ⁽²⁾. Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare nel 2014 conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUL 316 del 2.12.2009, pag. 1).

- (6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2014 che si ottengono detrando dai massimali indicati nell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 68 e 72 bis dello stesso regolamento. L'importo da dedurre dal suindicato allegato per finanziare il sostegno specifico stabilito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l'importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell'agricoltore.
- (7) Per gli Stati membri che applicano nel 2014 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annuali, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (8) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (9) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (10) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2014 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte I dell'allegato al presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 69, paragrafo 3, e all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte II dell'allegato al presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2014 per il sostegno stabilito all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nella parte III dell'allegato al presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, per coprire il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nella parte IV dell'allegato al presente regolamento.
5. I massimali di bilancio per il 2014 di cui all'articolo 72, lettera b), e all'articolo 125, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelli indicati nella parte V dell'allegato al presente regolamento.
6. I massimali di bilancio per il 2014 per il regime di pagamento unico, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VI dell'allegato al presente regolamento.
7. Le dotazioni finanziarie annuali per il 2014 di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle indicate nella parte VII dell'allegato al presente regolamento.

8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte VIII dell'allegato al presente regolamento.
9. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte IX dell'allegato al presente regolamento.
10. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia nel 2014, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nella parte X dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

I. MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014*(in migliaia di EUR)*

	BE	ES	FR	HR	AT	PT	FI
Premio per pecora e per capra				1 431		20 128	550
Premio supplementare per pecora e per capra				140		6 605	183
Premio per vacca nutrice	68 632	237 965	453 582	3 537	65 126	72 353	
Supplemento al premio per vacca nutrice	17 156	23 691			91	8 699	

II. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, O ALL'ARTICOLO 131, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	6 020
Bulgaria	52 929
Repubblica ceca	56 895
Danimarca	43 875
Estonia	3 870
Irlanda	25 000
Grecia	100 000
Spagna	226 622
Francia	642 300
Croazia	13 208
Italia	328 650
Cipro	3 337
Lettonia	10 158
Lituania	25 560
Ungheria	127 279
Paesi Bassi	35 330
Austria	12 826

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Polonia	106 558
Portogallo	33 111
Romania	52 922
Slovenia	13 895
Slovacchia	28 000
Finlandia	52 325
Svezia	3 135
Regno Unito	29 800

Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico (in migliaia di EUR):

Grecia: 30 000

Slovenia: 5 587

- III. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) E iv), E ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	3 123
Bulgaria	52 929
Repubblica ceca	56 895
Danimarca	14 695
Estonia	3 870
Irlanda	25 000
Grecia	70 000
Spagna	164 406
Francia	478 300
Croazia	13 208
Italia	159 650
Cipro	3 337
Lettonia	10 158
Lituania	25 560
Ungheria	44 548
Paesi Bassi	28 830

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Austria	12 826
Polonia	106 558
Portogallo	20 210
Romania	52 922
Slovenia	8 308
Slovacchia	28 000
Finlandia	52 325
Svezia	3 135
Regno Unito	29 800

- IV. IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	6 020
Danimarca	23 250
Irlanda	23 900
Grecia	50 000
Spagna	144 390
Francia	86 000
Italia	144 900
Paesi Bassi	31 700
Austria	10 984
Portogallo	21 700
Slovenia	5 587
Finlandia	6 190

- V. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO A NORMA DEGLI ARTICOLI 72 TER E 125 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	53 634
Germania	352 116
Lituania	39 323

VI. MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Belgio	458 259
Danimarca	905 450
Germania	4 826 062
Irlanda	1 215 447
Grecia	2 027 187
Spagna	4 489 758
Francia	6 348 869
Croazia	145 689
Italia	3 769 644
Lussemburgo	33 662
Malta	5 240
Paesi Bassi	789 689
Austria	626 657
Portogallo	438 471
Slovenia	136 259
Finlandia	476 379
Svezia	693 352
Regno Unito	3 136 974

VII. DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUALI PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	537 400
Repubblica ceca	773 751
Estonia	106 148
Cipro	48 007
Lettonia	146 121
Lituania	318 083
Ungheria	1 099 350
Polonia	3 078 178
Romania	1 367 527
Slovacchia	387 136

VIII. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	44 245
Lettonia	0
Lituania	10 260
Ungheria	41 010
Polonia	159 392
Romania	8 082
Slovacchia	19 289

IX. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Repubblica ceca	414
Ungheria	4 756
Polonia	6 715
Slovacchia	690

X. IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

Anno civile 2014

Stato membro	(in migliaia di EUR)
Bulgaria	226
Ungheria	391
Polonia	11 040

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2014 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	57,9
	MA	165,9
	MK	71,7
	TR	47,7
	XS	74,9
	ZZ	83,6
0707 00 05	TR	100,9
	ZZ	100,9
0709 93 10	TR	110,7
	ZZ	110,7
0805 50 10	AR	126,1
	CL	123,1
	IL	102,2
	TR	109,8
	UY	102,0
	ZA	140,3
	ZZ	117,3
	ZZ	117,3
0806 10 10	BR	151,2
	MK	30,3
	TR	121,7
	ZZ	101,1
0808 10 80	BA	41,5
	BR	52,9
	CL	117,7
	NZ	139,3
	ZA	135,2
	ZZ	97,3
0808 30 90	CN	104,2
	TR	123,2
	ZZ	113,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT